

## VERNERO & PARTNERS TAX – LEGAL STP Srl

**Dott. Paolo VERNERO**  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice  
Docente a contratto Università di Torino

**Dott. Livio MANAVELLA**  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice

**Dott.ssa Laura CAREGGIO**  
Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Benedetta PARENA**  
Commercialista  
Revisore Legale

-----

**Avv. Maria Francesca ARTUSI**  
Avvocato penalista

**Dott.ssa Marienza GUERRICCHIO**  
Praticante Avvocato

-----

**Dott.ssa Silvia BARBERA**  
Commercialista  
Revisore Legale

-----

DIRECTOR

**Rag. Emilia BERTINETTI**  
Consulente Tributario

-----

OF COUNSEL

**Dott. Federico CATTAROSSO**  
Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Renato GIORCELLI**

### NUOVA DETRAZIONE IVA ACQUISTI 2017

La novità introdotta dal Decreto Legge 50/2017 ha modificato la normativa in vigore prevista dal DPR 633/72 cambiando i termini in cui è possibile detrarre l'Iva a credito. In sintesi, si dimezzano i termini entro cui i titolari di partita Iva e quindi imprese e professionisti, potranno detrarre l'Iva a credito sulle fatture di acquisto (articolo 2 del Decreto Legge 50/2017).

Secondo quanto previsto prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del DL 50/2017 la detrazione dell'Iva sugli acquisti era ammessa entro il termine di scadenza della dichiarazione Iva del secondo anno successivo a quello di riferimento della fattura.

L'articolo 2 del DL 50/2017 cambia proprio l'articolo del Decreto Iva sopra citato, prevedendo che l'Iva, dal momento in cui diventa esigibile - art. 6 del DPR 633/72- ("effettuazione delle operazioni") può essere detratta esclusivamente entro l'anno, o più precisamente "con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto".

Pertanto, ecco i nuovi termini previsti a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017):

- le fatture datate 2015 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017);
- le fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2018);
- le fatture datate 2017 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017).

Facendo un esempio, per chiarire la situazione, poniamo che nel 2016 non fosse stata registrata una fattura acquisti emessa nel medesimo periodo d'imposta. Con l'attuale normativa ed il regime transitorio introdotto con gli emendamenti al DL 50/2017 è previsto che l'Iva a credito possa essere detratta entro aprile 2019, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva del secondo anno successivo a quello di riferimento.

Per le fatture datate 2017, invece, il termine ultimo entro cui esercitare il diritto alla detrazione è, come detto sopra, il 30 aprile 2018.

Inoltre, l'articolo 2 del Decreto Legge 50/2017 modifica anche l'attuale art. 25, comma 1 del DPR 633/72 ("registrazione degli acquisti"):

- **le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Al riguardo si evidenzia che il nuovo termine di registrazione non è del tutto allineato con quello della nuova detrazione. Infatti, se, da una parte, la registrazione della fattura d'acquisto può essere effettuata fino al termine di

## VERNERO & PARTNERS TAX – LEGAL STP Srl

presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento e con riferimento al medesimo anno, dall'altra, la detrazione va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell'anno di effettuazione dell'operazione, sicché – interpretando l'accezione “ricezione della fattura” come data in cui la fattura è pervenuta – l'obbligo di annotazione potrebbe “scadere” dopo rispetto al diritto di detrazione.

Si pensi al caso in cui, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017, la fattura perverrà solo a gennaio 2018:

- il termine per la **detrazione** scadrebbe il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
- il termine per la **registrazione** scadrebbe il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).

L'incoerenza potrebbe essere superata con una lettura sistematica della norma che dia risalto all'aspetto sostanziale della questione.

In tal senso si dovrebbe ritenere che la detrazione sia esercitabile per tutte le fatture relative a operazioni effettuate nell'anno, ancorché il documento sia stato ricevuto l'anno successivo e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Di conseguenza, atteso che la detrazione può essere operata soltanto nel periodo di esigibilità, le fatture d'acquisto pervenute (o anche emesse dai fornitori in via differita) l'anno successivo, ai fini della detrazione dell'imposta, devono essere retro-annotate.

Si attendono chiarimenti in merito da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

*Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017.*